



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13114 dell'anno 2022

Tra

Parte_1 *C.F._1*)

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Longobucco e dall'Avv. Riccardo Martino ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico

Attore

Contro

Controparte_1 *P.IVA_1*) in persona del suo legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maria Riccio ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.04.2024 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 novembre 2022, *Parte_1* conveniva in giudizio la *Controparte_1* [...] sostenendo che dal suo conto corrente, in data 8 aprile 2022, erano stati effettuati venti bonifici per un ammontare complessivo di € 19.900,00 che disconosceva, lamentando di essere stato vittima di truffa denominata vishing tramite il c.d. caller id spoofing.

L'attore concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“a) Preliminarmente, accertare e dichiarare l'integrale responsabilità della *CP_1* convenuta per i fatti occorsi, come meglio descritti nella narrativa del presente atto;

b) Per l'effetto, condannare la medesima *CP_1* convenuta a risarcire, e comunque a restituire, in favore del Sig. *Parte_1* il complessivo importo pari ad € 19.900,00, per i titoli indicati nella parte in fatto e in diritto del presente atto, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;

c) In via meramente subordinata, applicato l'art. 1127 c.c. determinare, se del caso in via equitativa, la somma spettante al Sig. *Pt_1* a titolo di risarcimento del danno e/o in restituzione, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;

d) In ogni caso, applicato il principio della soccombenza, condannare la *CP_1* convenuta a rifondere le spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, in relazione alle quali i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari”.

Si costituiva in giudizio la *CP_1* convenuta che contestava ogni avversa richiesta, sosteneva che era stato lo stesso attore a scaricare un link inviato dall'operatore della truffa nonostante le particolari indicazioni contenute nel contratto di conto corrente.

Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., nelle quali le parti non formulavano richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata.

Parte_1 a seguito di contatto telefonico da numero coincidente con quello della Banca convenuta, ha scaricato un link che ha consentito, a chi ha ordito la truffa, di effettuare ben venti bonifici dal conto corrente dello stesso attore per un ammontare complessivo di € 19.900,00.

Orbene, dalla documentazione presente in atti si evince che l'attore è stato vittima di “phishing” o “vishing”, ovvero di una tecnica fraudolenta online con cui, grazie all'invio di false e-mail e/o s.m.s. o a mezzo telefono, molto simili a quelle inviate da istituti emittenti o da parte degli stessi intermediari, il truffatore entra in possesso dei dati personali del titolare del conto corrente o carta di credito ed effettua transazioni online non autorizzate dal titolare.

L'attore ha ottemperato all'onere della prova a suo carico, depositando in giudizio documentazione idonea ad attestare la veridicità delle circostanze dedotte in giudizio nei termini sopra specificati (copia della denuncia-querela, copia sms ricevuti, copia estratto conto).

All'uopo va evidenziato che il Decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 di “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, all'art. 10, comma 2, rubricato: “Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”, così come modificato dal D.Lgs. 218/2017, statuisce che: “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.”

Dunque, se il cliente nega di aver dato la disposizione di pagamento (che potrebbe derivare da un episodio di phishing, smishing -truffa via s.m.s. - o vishing - truffa a mezzo utenza telefonica), la

relativa perdita è a carico del cliente stesso solo se viene provato il dolo o la colpa grave dello stesso, il cui onere della prova ricade sull'intermediario.

Va evidenziato, inoltre, che “la sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente” (cfr. Cass. Civ. n. 2950 del 3 febbraio 2017 n. 2950)

Orbene, nel caso di specie l'intermediario non ha fornito la prova del dolo o della colpa grave dell'utente, né del fatto che l'operazione fosse stata autorizzata dal titolare conto corrente, né di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l'operazione.

Non vi è prova, inoltre, che l'attore abbia comunicato i codici personali agli ignoti truffatori.

La *CP_1* convenuta è, pertanto, tenuta a rimborsare il danno subito dall'attore pari ad euro 19.900,00, sottratti in base a disposizione di bonifici invalidi, in quanto non provenienti dal titolare del conto, oltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori medi tariffari secondo lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 04.11.2022 da *Parte_1*

[...] nei confronti della *Controparte_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 19.900,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- 2) Condanna la *CP_1* convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte attrice, che si liquidano complessivamente in euro 264,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per

compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge con distrazione in favore dei difensori.

Così deciso in Bari il 05.02.2025

Il Giudice
Savino Gambatesa